

## TORNATA DEL 22 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle province Venete e Mantovana — Discorso del Senatore Vigliani contro il primo e secondo capoverso dell'articolo sesto — Discorso del Guardasigilli in risposta al Senatore Vigliani.

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Ginori Lisci** fa lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Fa omaggio al Senato:

Il Signor Direttore della R. Scuola di Nautica in Viareggio, di alcune copie della Statistica di quella Scuola.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LO SCIoglimento DEI FEUDI VENETI.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti.

Ieri siamo rimasti all'articolo 6° del progetto ministeriale, e 7° dell'Ufficio Centrale.

Rileggo questi articoli, poscia darò lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Poggi.

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

« Nei feudi di collazione Sovrana le disposizioni del § 4, N. 1 della legge austriaca 17 dicembre 1862 si dichiarano applicabili alle pretese signorili ed alle pretese alla feudalità tanto dello Stato quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale.

« Nei feudi privati avranno luogo le disposizioni dello stesso § 4, N. 2 della detta legge 17 dicembre 1862. »

Senatore **Musio, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Musio, Relatore.** Ho domandato la parola

per dire che l'articolo 7 nell'ordine in cui fu proposto dall'Ufficio Centrale fin da ieri fu ritirato.

**Presidente.** Leggo dunque l'emendamento proposto dal Senatore Poggi:

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia i beni dei feudi di collazione Sovrana i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso, o posseduti come liberi per il tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali. »

È aperta la discussione.

La parola è all'onorevole Senatore Vigliani che prima l'ha domandata.

Senatore **Vigliani.** Io ho contratto una specie d'impegno verso il Senato di ragionare intorno a quest'articolo 6, e di rivendicare in quest'occasione quei principii, che io aveva l'onore già di esporvi, come quelli che dovessero essere i principali regolatori di questa materia.

Per verità, io fui sempre profondamente persuaso, e lo sono ancora, che questi principii non possono essere seriamente contestabili, come ritengo che non sieno mai stati contestati nel campo della scienza.

Se mai mi si citasse una sola autorità di qualche momento, la quale avesse professato, e sostenuto principii diversi, io vi dichiaro francamente che, se non mi confesserò convinto, perchè alla ragione non si può sempre comandare, certo mi chiamerò vinto. Ma io tengo per fermo che per quanto si volessero ricercare le autorità, che non sono poche, che trattarono di questa materia, difficilmente si potrà trovare chi abbia mai osato proferire che un legislatore possa con una legge, ledere i diritti di proprietà legittimamente acquistati; possa fare una legge d'interpretazione la quale si ap-

plichi a cose passate senza poter ricevere applicazione a cosa avvenire.

Eppure, o Signori, ciò che vi si propone nell'articolo 6, conduce precisamente a tutte queste conseguenze.

Io tralascierò di ricercare e citarvi altre autorità, perchè mi pare di potervene addurre una, la quale davanti a voi deve avere il massimo peso, e sapete quale? È nientemeno che l'autorità del Senato.

La questione non vi si presenta nuova; la questione compare qui per la seconda volta; dopo che nella prima occasione ha ricevuto un'ampia e solenne discussione.

L'esito di quella discussione fu la condanna di una disposizione, che se non nei termini, certo nella sostanza, corrispondeva esattamente ai due capoversi che sono aggiunti all'art. 6. Voi mi permetterete, o Signori, che io vada riandando un precedente parlamentare, a questo riguardo, per arrivare a questa conseguenza, che se la questione ora si presenta nei termini che allora si presentava, voi la vorrete risolvere nel medesimo senso. Or bene vediamo come la questione a voi si presenti.

Nell'articolo 6 si tratta di provvedere alla sorte di coloro, i quali acquistaron beni feudali allorchè esistevano i feudi, e che per conseguenza si trovano minacciati dal pericolo di azioni rivendicatorie da coloro, ai quali questi beni appartenevano e a danno dei quali sarebbero stati illegittimamente alienati.

Per verità, in una legge di abolizione dei feudi, io credo che una disposizione che riguardi questo punto, non sarebbe strettamente necessaria. La legge, quando ha provveduto all'abolizione del vincolo feudale, alla sorte dei beni che compongono la dote del feudo ed a quei diritti i quali col feudo devono cessare, ha esaurito le sue funzioni.

Ma voi mi domanderete, perchè nella legge che si fece sopra i feudi lombardi s'inserì una disposizione che riguarda questi terzi possessori. Il fatto dei terzi possessori si presenta come intieramente singolare nella materia dei feudi nel Veneto, come si presentava nel 1861 nella materia dei feudi Lombardo-Veneti in Lombardia.

È accaduto che una grande quantità di beni, per quanto si dice, venne irregolarmente alienata. Il fatto singolare e straordinario parve tale da suggerire al legislatore di prenderlo in considerazione. Ecco il motivo per cui Voi vedete comparire una disposizione, la quale propriamente non è dipendente dall'argomento dell'abolizione dei feudi, ma che per occasione e per una circostanza speciale viene ad aggiungervi.

La condizione dei terzi possessori nella Lombardia ed in quelle province del Veneto che erano state unite alla Lombardia, è sicuramente eguale a quella dei terzi possessori, dei quali ora si tratta, nelle province Venete e di Mantova. Gli uni e gli altri, e questo è riconosciuto, temono di avere irregolarmente

acquistato, e temono di non essere abbastanza tutelati contro le molestie dei proprietari già feudatarii per le leggi o per la giurisprudenza in vigore.

Esaminiamo il sistema che si seguì nel 1861 per la Lombardia.

Si allegava allora il gran numero dei terzi possessori come si allega ora. Allora si metteva avanti il pericolo di liti *non mosse*, notate bene, ma da muoversi. Allora come ora, si allegava la durezza della legge feudale e il dubbio che le leggi della repubblica Cisalpina, le quali riguardavano, se non espressamente i feudi, almeno altre istituzioni che hanno grande analogia coi feudi, non bastassero a tutelare, a rendere sicuri questi terzi possessori.

Dicevano alcuni, che la giurisprudenza dei magistrati nel Lombardo-Veneto si era già in un senso favorevole pronunciata verso i terzi possessori, e che non occorre darsi pensiero di loro. Osservavano altri, che la giurisprudenza non era ben sicura, era dubbia, e per conseguenza conveniva chiarire il dubbio e fare una Legge la quale potesse rendere sicuri i terzi possessori, o almeno togliere il pericolo di liti e decidesse in che senso e legge e giurisprudenza dovevano essere intesi.

Per raggiungere questo scopo, nell'altro ramo del Parlamento, ad un articolo che era concepito precisamente nei termini che voi leggete nella prima parte dell'attuale articolo 6, si proponeva di aggiungere un capoverso con cui si metteva fine a tutte le azioni di rivendicazione, e si toglieva così alla magistratura l'impaccio di averla ad imporre. Quella disposizione recata in Senato, dove era stata la legge allora iniziata, diede luogo ad una discussione, che a me pare proprio intieramente simile a quella a cui da alcuni giorni ho l'onore di assistere.

Gli stessi argomenti, direi quasi, rivestiti delle stesse forme, ho inteso riprodurre in questa discussione.

La sorte dei terzi possessori Veneti viene dipinta con flebili colori, come allora si faceva, dei terzi possessori della Lombardia e del Veneto; con gli stessi colori odiosi s'inveiva allora contro i feudatari; allora, come ora, si diceva che i principii rigorosi, a che l'onorevole Senatore Chiesi trova troppo rigidi, avrebbero dovuto tacere davanti ad uno stato di cose così straordinario e così commovente. Ciò non ostante, per la ragione principalmente che voi avete intesa nel discorso dell'onorevole Senatore Cadorna, per i principii altamente costituzionali e legali che l'egregio membro di quest'Assemblea esponeva, ai quali molti altri, e fra essi, io medesimo, facevano eco, il Senato non ha assolutamente creduto di stabilire una disposizione la quale troncasse le liti, mettendo il legislatore in luogo del giudice, per provvedere unicamente al passato, cosa che era anormale e sovranamente ingiusta. Comunque si voglia considerare la condizione e posizione dei terzi possessori, in fatto

di prescrizione, conviene ben riflettere quali sono i poteri che competono al legislatore.

Il legislatore può sicuramente dichiarare prescrittibili i diritti di proprietà che prima non lo erano; ma li dichiara per l'avvenire se una proprietà era stata esente da prescrizione, ordina che per l'avvenire essa vi sia soggetta, se ciò non lede alcun diritto. Può il legislatore abbreviare anche delle prescrizioni in corso allorchè entra in un sistema di più brevi periodi per le prescrizioni, e allora può ritenere che anche le prescrizioni già incominciate e che avrebbero dovuto durare più lungamente, non durino più di ciò che la nuova legge ha stabilito, e qui egualmente, così facendo, non lede alcun diritto, poichè nessun diritto con la prescrizione in corso è stato acquistato.

Ma dichiarare che una proprietà si avrà per prescritta nel passato, ad onta di una legge che in quel tempo la dichiarava non prescrittibile, è cosa, o Signori, che non può farla nemmeno Domneddio; perchè non si può fare che una cosa sia e non sia nello stesso tempo.

Ora che cosa si vuol fare coll'articolo di legge che vi si propone? Si vuole precisamente far questo; che cioè beni di terzi possessori, i quali fino all'emanazione della legge Austriaca erano imprescrittibili, diventino prescritti, e lo diventino pel tempo anteriore a quella legge.

Allorchè si trattava dei feudi Lombardi, non esisteva la legge Austriaca del 17 dicembre 1862, come io accennava.

Ma ora si presenta un altro elemento, ed è quello del paragrafo quarto della legge poc'anzi citata.

Questo paragrafo 4 della legge Austriaca, citato più volte, provvede formalmente alla materia della prescrizione per i beni che quella legge scioglieva dal vincolo feudale, e ridonava alla libertà.

Io crederei mancare al mio dovere di membro di questa assemblea, e di Magistrato, se indagassi il senso di quella disposizione, perchè io qui credo sedere come uomo che è incaricato di fare la legge, e non incaricato d'interpretarla; e siccome credo che legge interpretativa pel passato non si può fare assolutamente, così mi interdisco la facoltà di ricercare come il legislatore Austriaco abbia provveduto alla prescrizione; e mi propongo questo semplice dilemma. O si tratta di beni che, secondo il paragrafo 4 della legge Austriaca non erano prescrittibili sino alla sua emanazione, oppure si tratta di beni che erano imprescrittibili e che l'articolo stesso rese prescrittibili.

Se erano imprescrittibili e l'articolo li rese prescrittibili, io mi inchino davanti alla legge e dico: voi non avete più da occuparvene, perchè la libertà e la prescrittibilità questi beni l'ebbero dalla legge Austriaca; oppure la legge Austriaca non accorda interamente la prescrittibilità o la accorda solamente in parte; e allora io dico, dobbiamo egualmente inchinarci alla legge Austriaca, e lasciare che i Magistrati decidano come

quel paragrafo 4 intorno alla prescrizione debba essere interpretato. E se noi entreremo a farla da interpreti, io credo che invaderemo le competenze giudiziarie, non faremo i legislatori, ma i Magistrati, con la più deplorabile confusione.

Questi inconvenienti che a me paiono gravissimi e inscindibili dalla questione che ora cade in discussione, sarebbero forse evitati, se si adottasse l'emendamento che ieri veniva proposto dall'onorevole Senatore Poggi? Per verità l'onorevole proponente non disse molte ragioni della sua proposta, e dirò di più, che ne lascio quasi nell'oscurità il concetto vero. Ma leggendo con attenzione la sua proposta, ben lungi dal trovarla conciliativa, come mi pare che egli dichiarasse, e come tale ve la presentasse, io credo che aggravò di molto la questione, ed accresca ad un tempo gli inconvenienti da me notati:

E invero, permettetemi, o Signori, che vi rilegga quest'emendamento.

L'onorevole Senatore Poggi vi propone una disposizione in questi termini:

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia i beni dei feudi di collazione Sovrana i quali si trovano come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso, o possedati come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali. »

La differenza tra quest'emendamento e la prima parte dell'art. 6° che cade in discussione, (e accenno alla parte che cade in discussione, poichè la prima parte dell'articolo è accettata da tutti) la differenza secondo il mio modo di vedere, se non prendo abbaglio, non è che questa.

Il primo capoverso del paragrafo sesto contiene una disposizione interpretativa, ed invece di una disposizione interpretativa, l'onorevole Poggi, con un più largo giro di parole, vi presenta un emendamento, che contiene una disposizione nuova.

Ma io vi domando, se non si può fare una disposizione interpretativa per ciò che riguarda il tempo passato, si potrà farla con una legge nuova?

L'assurdo non cresce, l'enormità non si aumenta a dismisura?

La teoria dell'applicazione della legge interpretativa a cose passate, l'abbiamo intesa più d'una volta, e può dar luogo alla discussione, sebbene non seria, se essa possa trovare anche in questo caso la sua applicazione: ma la teoria che una legge nuova, una legge fatta di getto abbia ad applicarsi al tempo passato, ed unicamente al tempo passato (giacchè nel caso presente siamo d'accordo, che non si può provvedere all'avvenire) è veramente cosa inaudita, ed io non saprei come possa essere accettata nè da legislatori nè da magistrati.

E che la differenza tra l'emendamento ed il primo

capoverso dell'articolo sesto non sia che questa, voi lo comprenderete facilmente dalla lettura che mi permetterò di darvi di questo primo capoverso.

« Nei feudi di collazione Sovrana le disposizioni del paragrafo quarto numero uno della legge Austriaca 17 dicembre 1862 si dichiarano applicabili alle pretese signorili, ed alle pretese di feodalità tanto dello Stato quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale ».

Ebbene, invece di queste parole nelle quali si dichiarava l'estensione di una legge, l'emendamento dichiara francamente, assolutamente, che dalla pubblicazione della legge, i terzi possessori non potranno più essere molestati, e che le proprietà saranno prescritte, che sarà compiuta una prescrizione precisamente in quel tempo in cui si pone in dubbio, se la prescrizione stessa possa aver luogo.

Si pone in dubbio, dico, perchè non vorrei che si credesse che io sia dell'opinione assoluta, che la prescrizione per ciò che riguarda i beni acquistati prima della legge Austriaca, non possa assolutamente aver luogo.

Per dare questo giudizio, bisognerebbe poter esaminare bene tutte le leggi che sono state fatte al tempo della Repubblica Cisalpina, e al tempo in cui la Repubblica Veneta caduta venne a far parte della stessa Repubblica, e poscia del Regno d'Italia.

Io confesso che può facilmente accadere, che si trovi qualche disposizione che porga ai Magistrati argomento di fare ciò che a noi Legislatori credo non sia possibile fare; per conseguenza mi limito ad accennare il dubbio; non dico che quei beni fossero o non fossero suscettivi di prescrizione soprattutto nell'ultimo stadio; imperocchè la prescrizione e la imprescrittibilità volendosi dedurre dalle leggi feudali, e non potendosi disconoscere che gran parte del diritto feudale aveva cessato di esistere, e che i feudi erano ridotti ad una pura ombra, la quale di feudo non portava più che il nome, mentre nella sostanza si accomunava e coi fidecomessi e colie enfiteusi, io dico che può accadere che la supposta imprescrittibilità non esistesse.

Ma ciò che dico e sostengo, è, che il dichiarare, se quella prescrittibilità avesse luogo prima della legge nostra, prima della legge Austriaca, non è funzione del legislatore, ma del magistrato. E questo non è l'avviso mio, ma fu l'avviso del Senato, allorchè si trattò dei feudi Lombardi.

Ora quali sono le ragioni che si sono messe avanti contro questo sistema; con quali ragioni si cerca di condurvi ad approvare nel 1870 ciò che non avete voluto approvare nel 1861?

A me paiono ragioni così meschine, che non possono porsi a petto di quei principii incontestati e incontestabili che ho l'onore d'invocare.

Si dice, che questi principii sono di un rigore soverchio, e l'egregio mio amico Senatore Ghiesi per poco

non mi convertiva in un Giannista del diritto civile.

Ma io ho la coscienza che in fatto di diritto civile, in fatto di proprietà, in fatto di mio e di tuo, non vi è troppo rigore ad asserire che una cosa è rigorosamente di Cajo, ma che può essere di Tizio. Questa teoria per me sarebbe inaugurata qui per la prima volta. Ma al principio di diritto, al principio di ragione sovrasta una certa ragione sociale, un interesse politico, una utilità generale. Perdonatemi ma queste ragioni possono trovare applicazione in tutt'altra materia, non nel campo della proprietà. Se parliamo di emancipazione di servi, se parliamo di abolizione di feudi, intendo che ragione politica vuole che si passi sopra tutto, perchè servi non vi siano e feudi spariscano; ma quando noi vogliamo determinare le conseguenze dell'abolizione, allora noi dobbiamo rispettare tutto ciò che costituisce un diritto e che non sia la riprovazione dei principii della legge stessa rispetto alla imprescrittibilità.

Signori, la prima volta che il legislatore fu chiamato a provvedere a beni che per secoli furono imprescrittibili, che cosa fece? Aprite tutti i codici moderni, e vi troverete la disposizione, che erano imprescrittibili i beni dello Stato, e a somiglianza di quelli dello Stato, quelli dei feudi, perchè i beni feudali si consideravano come demaniali, e i beni dei sovrani godevano del privilegio della sovranità; erano imprescrittibili i beni dei comuni in alcuni luoghi non erano prescrittibili che colla prescrizione immemoriale; vi erano le cause pie che non andavano soggette a prescrizione, in una parola vi erano troppe proprietà le quali per quei privilegi che erano stati stabiliti secondo i principii di quella società, non andavano soggette a prescrizione.

Ebbene, cominciò il Codice Napoleone a far cessare tutte queste imprescrittibilità, o prescrizioni troppo lunghe; ma come fece il Codice Napoleone? disse: dal giorno d'oggi in poi tutte queste proprietà saranno prescrittibili, e non ve ne sarà più alcuna che non sia prescrittibile.

Il nostro Codice Albertino del 1838 trovò pure i beni demaniali che non andavano soggetti a prescrizione, e che cosa fece? Ordinò che la prescrizione anche per i beni dello Stato dovesse aver luogo.

Quindi non si tratta qui di principii nuovi; ma si tratta unicamente di insistere sopra una via che è molto battuta, e che è stata segnata da molti legislatori che ci hanno preceduto. Si è detto che i feudatari avevano qualche colpa, che si potevano accusare di negligenza, perchè non avevano curato di rivendicare i propri beni. Qui vi sono due risposte, la prima è, che la colpa non cade sopra una persona sola, nè cade sopra colui che veramente è colpevole di negligenza, ma cade talvolta sopra coloro che non sono colpevoli di alcuna negligenza: e voi sapete che i beni feudali non si possono rivendicare che da colui che li aliena e ordinariamente chi si presenta a rivendicare,

è il successore del feudo a cui, il fatto dell'antecessore non ha potuto nuocere. Ma di che si può incolpare se il suo antecessore ha voluto vendere ciò che vendere non si poteva? E notate bene che sarebbe questa una colpa che si trasmetterebbe di successore in successore, come un peccato originale, e una siffatta teoria, non credo si possa ammettere in fatto di colpe.

Un'altra osservazione colla quale s'insiste nell'idea di voler punire una colpa passata sta in ciò, che moralmente la colpa ha il medesimo carattere, sia dessa presente, sia passata; ma civilmente le colpe hanno un diverso carattere, e producono diversi effetti, e un fatto non è colpa in faccia alla legge, se non è da essa riprovato. Ora se questi beni non erano prescrittibili, voi non potete assoggettare a pena colui il quale succede molto tempo dopo che il fatto o la colpa che gli si voglia attribuire, è stato commesso. Sarebbe lo stesso che fare una legge penale con effetto retroattivo, il che quanto sia lontano dal nostro pensiero, ciascuno lo vede.

Ho pure inteso allegare una ragione dedotta dalla impossibilità per i terzi possessori, di ottenere dei compensi contro coloro che alienarono i beni o che li rappresentano col mezzo dell'azione di evizione. Io non comprendo guari questo argomento in diritto, e lo comprendo anche meno in fatto. In diritto, non lo comprendo, perchè l'azione di evizione avrà sicuramente luogo non contro colui che ha venduto, ma contro tutti coloro che gli succedero, che raccolsero la sua eredità e che civilmente lo rappresentano. Cosicché i terzi possessori molestati potranno benissimo far valere la loro azione di evizione. Dico poi che non lo intendo in fatto, perchè in generale credo che questi chiamati ai feudi sono precisamente i successori di coloro che hanno venduto. Può darsi che per alcuni sia accaduto che l'eredità sia stata repudiata, sia stata renunziata, ed in questo caso non vi sarà luogo ad agire contro il successore; ma questi casi, io inclino a credere che saranno eccezioni, e non saranno i casi più frequenti; per conseguenza anche l'azione di evizione potrà molte volte non aver luogo. Ma non crediate che di questa probabilità di azione di evizione io faccia una condizione per la legge: questo non ha che fare; ma lo dico unicamente per dimostrarvi, che gli argomenti che si sono andati ricercando, per sostenere una tesi che secondo me, non ha nessuna base legale, non sussistono nemmeno legalmente, e sono molto dubbi nel fatto.

Io non vi tratterò più lungamente, perchè mi accorgo di avere già abusato della vostra indulgenza, e ben comprendo che la discussione di una legge sui feudi non può essere un divertimento per nessuno: Dirò ancora due parole per esprimere all'onorevole Ministro Guardasigilli la speranza che io nutro, che su questo terreno egli non mi voglia essere contrario, imperocchè qui dividiamo una responsabilità comune.

Il progetto di legge che discutiamo è stato presentato in origine dall'egregio Guardasigilli (De Filippo).

In seguito è toccato a me l'onore passeggero di tenere i sigilli dello Stato, e presentai in quei pochi giorni questo stesso progetto di legge, e lo presentai colla relazione De Filippo, alla quale dissi di riferirmi. Credo che a un di presso negli stessi termini l'attuale Guardasigilli abbia riprodotto questo progetto di legge.

Or bene, nella relazione ministeriale che precede il progetto è presa una riserva per questa parte, e sono svolti molto accocciamente gli argomenti che dimostrano le dubbietà che agitavano il ministro, il quale però aveva qualche propensione personale ad accettare la disposizione che ora si discute.

Io voglio credere che quella stessa ripugnanza che sentiva l'on. De Filippo per sentimento di giustizia, la vorrà pure dividere il suo successore mediato, come la divideva io, anche suo mediato successore.

Io concluderò dunque, o Signori, pregandovi, per quanto so e posso, di tener saldi quei principii che trovarono in questa Assemblea il loro asilo e la loro difesa nel 1861. Non vi è nulla che più conferisca a mantenere la considerazione degli alti Corpi politici, quanto la loro perseveranza nei propositi e nei principii. Guai alle Assemblee le quali camminano per vie diverse sulla medesima quistione! La loro autorità vien meno; e noi viviamo in tempi, o Signori, in cui soprattutto le Assemblee così dette alte, hanno più che mai bisogno di mantenere il loro prestigio e la loro considerazione.

Lasciate dunque, o Signori, che io nutra la persuasione, che voi voterete nel 1870 come avete votato nel 1861.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Ministro Guardasigilli.

**Ministro Guardasigilli.** Signori Senatori! Dopo una così lunga e così el quente discussione, era quasi mio pensiero di non prendere la parola su questa quistione, perchè io credeva esaurite le ragioni che possono dirsi pro e contro la massima che sta scritta nell'art. 6° presentato dal Ministero, e se anche alcuna cosa vi fosse a dire di nuovo, certo non poteva uscire dalla mia bocca, che conosco pur troppo la mia insufficienza in faccia a quelli oratori che hanno discusso e che posso con tutta sincerità, non per adulazione, chiamare giganti di dottrina e di eloquenza.

Ma credo mio dovere di giustificare il fatto e del precedente Ministero e dell'attuale nell'aver presentato ed insistito per l'adozione di questo progetto di legge, in quanto che, o Signori, io ritengo che se per poco non mi avessi la convinzione della necessità (di una legge, della necessità di una disposizione quale è quella scritta nel paragrafo 6°, e della giustizia di questa disposizione, avrei mancato al mio dovere e verso il Governo e verso i miei Colleghi se non avessi loro consigliato di ritirare questo progetto di legge.

Ma si dirà, questo progetto di legge è un complesso di disposizioni, in conseguenza non era il caso di ritirarlo per intero, era il caso bensì di fare ciò che era

confacente alla giustizia, abbandonando ciò che non lo era. A questo alludeva l'illustre Senatore Vigliani nel ricordare che tanto il Ministro il quale presentava al Senato il progetto nel 1868, quanto anche il precedente Ministro che lo ripresentava nel 1869, esponevano le ragioni per le quali credevano dubitare della giustizia dell'articolo 6°. Io vi confesso, sarei andato più oltre, perchè a mio avviso se si toglie la disposizione dell'articolo 6°, senza sostituirvene un'altra analoga, vien meno, se non del tutto, almeno per la massima parte l'importanza di questa legge.

Il bisogno cui si doveva provvedere non era l'abolizione della feudalità, non era più il bisogno di mettere termine a quegli abusi feudali dei quali vi si è parlato, e pei quali alcuni si credevano uomini appartenenti ad una classe superiore e gli altri non essere che il gregge attaccato alla terra No, Signori, per buona ventura nel Veneto anche prima che il progresso della scienza, e la rivoluzione francese, avessero fatto trionfare per tutta l'Europa i principii per cui ne fu rinnovata la costituzione sociale, prima, ripeto, di quell'epoca, gli abusi feudali avevano di molto risentito il colpo della forza e della natura del Governo della Repubblica Veneta, la quale per la sua forma costitutiva di governo, non che per la sua mano ferrea a tenere sottoposti tutti coloro che avrebbero potuto farle opposizione, se nel secolo XV aveva accarezzato i feudatari del Priuli del cui appoggio aveva bisogno per resistere all'invasione degli Operatori Germanici, aveva poi opportunamente saputo circoscrivere la loro prerogative, e ridurle piuttosto a godimenti di vantaggi sulla terra anzichè a quell'esercizio di diritti o per meglio dire di abusi, che in tutte le altre parti dell'Europa, e dell'Italia costituiva ciò che si chiamava il feudalismo tanto abborrito fino all'epoca in cui fu distrutto in una maniera violenta dopo la Rivoluzione Francese.

Vi è di più, o Signori: se la Repubblica Francese dominò nel Veneto per poco tempo, ed anche breve vi fu la dominazione Napoleonica, pur nondimeno vi lasciò delle tracce, che per quanto si impegnasse il Governo Austriaco a distrurre, tuttavia come tracce di giustizia, e di civiltà vi restavano impresse. Ond'è che quando nel Veneto si è cominciato a parlare di abolizione dei feudi, non era di certo che si parlava, come ben diceva l'on. Senatore Vigliani, dell'abolizione dei diritti signorili propriamente detti, e degli abusi feudali, ma piuttosto si trattò, anzi direi quasi esclusivamente dell'interesse dei possessori. Non si ebbe tanto di mira a svincolare, a rendere libere le proprietà feudali per l'avvenire, ma il grido principale veniva da coloro i quali erano come terzi possessori nei beni feudali, e che domandavano di essere assicurati nei loro possessi, nel loro godimento contro le azioni che si potevano sperimentare si da parte dei signori, che da parte dei vassalli. Queste circostanze di fatto che credo cono-

sciute da molti, anzi da tutte le Signorie loro, risultano evidenti da quanto è avvenuto dopo il 1817.

Dal momento che in quell'anno l'Austria pubblicava l'ordinanza colla quale obbligava i vassalli alla denunzia dei feudi di colazione Sovrana mediata, o immediata onde formare il catasto feudale, ed estendeva nel 1825 cotesto obbligo anche agli altri feudi, cominciò contemporanea a levarsi la voce del dolore dai possessori i quali allegavano, che mancando propriamente un libro catastale, mancando un registro dal quale avrebbe potuto dedursi la natura feudale dei terreni ed in vista di tutte le fasi politiche per cui erano passate le province Venete dal 1793 in poi, si era contrattato su questi beni come liberi: e però invocavano una disposizione per cui si fosse dichiarata inespugnabile la presunzione feudale, si fosse dichiarata applicabile ai loro possessi la prescrizione.

E sul proposito rammento, che più formali si fecero le istanze nel 1837 dopo che il Governo Austriaco nel 1831 volendo in certo modo mostrarsi benevolo ai possessori in vista dei movimenti politici che in quell'epoca scoppiarono, incaricava gli uffizi superiori veneti di studiare il tema dello svincolo dei beni feudali che formava oggetto delle petizioni delle Congregazioni Provinciali, e della Centrale del Veneto.

A queste istanze, egli è vero, rispondeva negativamente nel 1837 l'Imperatore Francesco I. se non erro, poichè lo aderirvi era grave pregiudizio ai diritti d'alta signoria, che all'Impero competevano; ma più forti furono i reclami nell'epoca posteriore, e se ne rese interprete eloquente un principe infelice la cui fine non corrispose all'alto merito di cui era dotato.

Erano in questo stato le cose quando in Austria si diede luogo all'attuazione più vigorosa del sistema parlamentare, e con esso ben anco all'attuazione di quei principii che erano di certo contrarii a<sup>o</sup> viete istituzioni che, oramai distrutte, annientate nel resto dell'Europa, pur non di meno vivevano rigogliose nei domini oltre Alpe dello Impero Austriaco.

Così nel 1860 o 1861 aveva luogo la presentazione della legge sullo svincolo dei feudi per tutto l'Impero Austriaco. Si voleva l'obbligatorietà dello svincolo, ed in questo senso era votata dalla Camera dei Deputati nel 1861. Ma portata alla Camera dei Signori vi incontrava fortissime obiezioni, e la maggioranza dello Ufficio Centrale si pronunziava in senso contrario, sostenendo che i vincoli feudali, particolarmente per tutti i feudi di tante e tante varie specie, che vi erano nell'Impero Austriaco, composto di tante diverse legislazioni e Stati, potevano forse più utilmente e più convenientemente a giustizia togliersi coll'affrancamento volontario.

Non ripeto quanto luminosamente è stato esposto nella Relazione dell'Ufficio Centrale, e quanto con maggior eloquenza e più viva voce ha espresso alla Camera l'illustre suo Relatore, il Senatore Musio; però mi permetteranno che insista sulla circostanza, cioè che

appunto in quella discussione e nella Camera dei Signori sorse per la prima volta una voce autorevole, la voce del Resti-Ferrari Presidente della Corte d'Appello ed uno dei componenti di quella Camera, a discorrere dei bisogni e degli interessi delle Province Venete.

Il Resti-Ferrari apparteneva al partito Ministeriale liberale nella Camera dei Signori e faceva parte della minoranza della Commissione che sosteneva il progetto ministeriale di già votato dalla Camera dei Deputati.

Con un eloquente esposizione dimostrò come vi era anche una parte dello Impero per la quale era un beneficio la emanazione della legge abolitiva del nesso feudale, ma a condizione che contenesse altri provvedimenti che potessero con sicurezza condurre allo scopo di assicurare il possesso degli attuali possessori.

È stata già letta per due o tre volte la esposizione del Resti-Ferrari e però mi sembra inutile il ripeterla per intero. Voi avete sentito come le sue conclusioni erano formulate per chiedere che si fosse dichiarato la libertà del possesso, e si fosse assicurato questo possesso dagli attacchi di chicchessia; si voleva insomma una legge non tanto in pro dei feudatari o dei vassalli, come per gli altri domini si faceva, ma bensì in vantaggio dei possessori.

Permettetemi nondimeno che vi rilegga alcune sue parole.

« Gli originari complessi di beni feudali sussistono al presente solo in casi rarissimi, perchè i feudatari caduti in bassa fortuna in seguito alle frequenti guerre e agli sconvolgimenti politici, hanno per la maggior parte alienati a poco a poco i singoli enti feudali qual proprietà libera, ed intascato il prezzo. I primi compratori erano in buona fede ed ancora più lo erano i posteriori, ma ciò non li protegge in confronto alle cause di rivendicazione dei successori nel feudo, quantunque gli attori abbiano ripetutamente lasciato trascorrere nell'inazione il periodo della prescrizione del feudo, ed espelle il possessore pacifico, e di buona fede dal secolare suo possesso. Molti di codesti successori dedicano la intera loro vita allo assunto di ricomporre mediante cause di rivendicazione, che meglio si appellerebbero di spogliazione, i possedimenti feudali un tempo appartenenti alle loro famiglie, ed alienati verso corrispettivo dai loro autori, locchè ben di frequente loro riesce a rovina dei piccoli proprietari.

« In Friuli dove quasi tutti i fondi corrono pericolo di essere rivendicati come feudali, un tale stato di cose è diventato pressochè insopportabile.

« La diffidenza è giunta all'apice; poichè chi compra in Friuli un fondo, o dà su di esso denaro a mutuo, non è mai sicuro di non vedersi un giorno esposto alle conseguenze di una siffatta causa di rivendicazione. »

Ecco qual era il bisogno delle Province Venete cui secondo il Presidente Resti-Ferrari era urgente prov-

vedere, e al cui rimedio proponeva come indispensabili le seguenti disposizioni:

« Dal giorno della pubblicazione della legge per l'allodializzazione dei feudi il terzo possessore di buona fede di un bene acquistato verso corrispettivo, non possa venire mai più impedito da chicchessia, per il riconoscimento di un vincolo feudale eventualmente su di esso sussistente e quindi in special modo nè dalla regia amministrazione per aver la competenza di affrancazione, nè da privati, sia per la cessione del bene stesso, sia per far valere su di esso altre ragioni in base alla pretesa qualità feudale del medesimo. »

Nè si arrestava a questo l'onorevole uomo che per quanto si voglia supporre mosso dal sentimento dei pericoli dei suoi conterranei era pur nondimeno un egregio magistrato e portava la parola innanzi alla Camera in cui sedevano del pari esimii giureconsulti.

Egli chiedeva ancora che « le cause già incóate abbiano a continuarsi, ma che però tanto in esse come in quelle che ancora potessero essere incamminate perchè non escluse da quanto si propone *lett. a.* sia ammissibile l'eccezione della prescrizione. E dovrebbe pure, essere sciolto il quesito, in quanto nelle cause civili di questa natura che già sono maturate a sentenza e già decise in prima istanza abbia a darsi campo alle parti di potere valersi anche successivamente dell'eccezione di prescrizione che non avessero prima opposta:

Sento obiettarmi con tutt'accorgimento dall'acuto e profondo relatore Senatore Musio che queste proposte furono respinte.

Difatti non troviamo più l'espressione di *chicchessia*, non troviamo la parola *privati*, o se la troviamo nel numero secondo troviamo che la Camera dei Signori, sebbene posteriormente si fosse mostrata favorevole alla proposta del Ferrari, era entrata però in un sistema diverso, che ritenne il più giusto, e che a suo credere combinava i diritti della giustizia col sentimento di equità.

È di vero quando il Barone Lichtenfels parlando a nome della Commissione rinforzata, perchè in vista di essere stati respinti i voti della maggioranza della prima Commissione, la quale aveva concluso per il rigetto della proposta Ministeriale, si prese un temperamento di rimettere a nuovo esame la legge, parlo della legge generale, per tutto l'Impero, si rimise cotesto esame ad una Commissione rinforzata di altri soggetti.

In questa Commissione rinforzata cambiò la proporzione che vi era nelle varie opinioni, e quella che era minoranza divenne maggioranza, e presentò un progetto che fu poi legge del 1862.

Su questo progetto discutendo il relatore Barone Lichtenfels, in riguardo alle province Venete disse (particolarmente credo nella seduta del 19 marzo 1862), che bisognava distinguere fra le azioni che poteva sperimentare l'amministrazione dello Stato, e le azioni che si potevano sperimentare dalle persone private.

Per la prima era il caso per la Venezia di rinunciare a tutto; di rispettare il possesso, di non potere esercitare alcuna pretesa, e già si faceva una eccezione al sistema che si seguiva per tutte le altre province nelle quali lo Stato faceva simile rinuncia.

In quanto ai privati diceva è una cosa ben diversa; e però si dava un termine di tre anni entro il quale era lecito loro sperimentare l'azione.

Ma è vero altresì che nel § 4 della legge del 1862 non si trova usata la parola *Amministrazione dello Stato*, e invece si usa una formula impersonale, e mentre nel primo comma del primo numero si parla di pretese o dritti signorili per dichiararli prescritti, nel secondo comma dello stesso numero si dichiarano inespugnabili le pretese alla feudalità di beni in mano di terzi possessori di buona fede a titolo oneroso.

Non abbiamo nei rapporti della Camera dei Signori alcuna prova o alcuno argomento che ci faccia conoscere come e perchè si formarono gli articoli in quella maniera, nella quale poi furono votati e portati nella legge del 1862; egli è certo però che l'articolo 4 nei due numeri se non corrisponde alle idee e al concetto intiero dell'onorevole Resti-Ferrari, molto meno corrisponde alle parole ed ai pensieri che nelle sedute del 9 e del 19 marzo aveva annunziato il barone di Lichtenfels. Sarò fra poco ad intrattenervi sulla portata, che a mia maniera di vedere deve esercitare cotesta differenza di redazione nella interpretazione del § 4. Per ora mi basta il ripetere che anche prima del 1862 si era ritenuto come speciale bisogno a cui dovevasi provvedere per le province Venete, di assicurare il possesso dei terzi possessori.

Ora la legge del 1862 non corrispose a questo scopo.

Oltre tanti altri fatti, dei quali forse avrò occasione ricordarvene alcuno, mi basta la dichiarazione solenne che ne faceva un uomo non sospetto di spirito di parteggiare per alcuna cosa che sia ingiusta, un egregio nostro Collega che siede a capo della Magistratura Veneta e che era quello che vi presentava la legge, l'illustre Tecchio, il quale nel presentare la legge dichiarava formalmente....

Senatore **Vigliani**. (*Interrompendo*). Domando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Se mi permette finire, vedrà che non invoco erroneamente la testimonianza dell'illustre Tecchio. L'onorevole Tecchio di certo non parteggiava per la pretesa dei possessori di una declaratoria per legge della prescrittibilità, egli era contrario a che nella legge si fosse enunciata questa idea; ed io quindi non poteva addurre il suo autorevole nome come favorevole alla legge votata dalla Camera, ma soltanto invocava la sua autorità per dimostrarvi che il bisogno cui si era voluto sempre provvedere, e si voleva anche ora provvedere, era la sicurezza del possesso, e che la legge del 1862, anzichè riparare e provvedere, aveva aggravato la condizione delle cose.

Non sarà discaro al Senato di sentire come egli, l'illustre Tecchio, si esprimeva nella relazione colla quale presentava il progetto alla Camera dei Deputati nel 1867.

Dopo di aver detto come malgrado della legge del 1862, non era cessata la feudalità seguitava, a pagina 3: « Mantenuite in vigore le leggi feudali riguardo alla successione ed agli altri diritti ed obblighi dei membri della famiglia vassalla sino a che vi esistono persone chiamate alla successione del feudo, già concepite al momento della pubblicazione della legge, l'oggetto feudale non diventa proprietà libera che allorquando l'ultima di tali persone entra in possesso, o quando più non ve n'esistono; data incerta, e che può differirsi ancora per molto tempo. E ciò che può darsi un vero danno, recato dalla legge, fu la spinta alle liti, cui diede causa il § 4, che a prima vista si presenta, ed in certo modo lo è, una disposizione di favore ai terzi possessori. La inespugnabilità delle pretese signorili non essendo generale ed assoluta, lasciava sempre nella incertezza se il terzo possessore si trovasse nelle condizioni richieste dalla legge per poterla concepire; e poichè ai feudatari giovava di molto il concorso del fisco, moltissime furono le domande ad avere codesto concorso, come moltissime furono le petizioni giudiziarie per non incorrere nella perenzione comminata dal numero 2 del § 4, alle persone private che non facessero valere entro tre anni le loro pretese lontane nel diritto feudale sopra oggetti i quali, in forza di un titolo legale oneroso, si trovano quale libera proprietà nelle mani di un terzo possessore. Pel solo Friuli le liti introdotte nel triennio si fanno ascendere a num. 240 contro circa 10 mila abitanti, mentre prima del 1862 non se ne contavano che dieci. »

Mi sembra da queste parole risultare evidente, lo ripeto, che l'autorevole Giureconsulto, e Magistrato, riconosceva che il bisogno a cui dovevasi provvedere nelle provincie Venete, era l'assicurazione del possesso dei terzi possessori, e che la legge del 1862 anzi che giovare, per dir così, aveva peggiorato la condizione di questi stessi terzi possessori, avendo fatto sorgere tutte quelle liti di cui avete già sentito o conosciuto le conseguenze, appunto perchè ognuno si credeva nel diritto di spingere quelle azioni, e profittare della circostanza che il Governo Austriaco, se rinunciava ai suoi diritti di alto dominio, esigeva però un compenso; aveva quindi interesse grandissimo a fare dichiarare quanto più poteva dei terreni feudali, perchè in ragione del valore di questi terreni e delle prestazioni, si calcolava il capitale dell'affrancazione. Il Governo Austriaco difatti si prestò volentieri a concorrere a tutte le azioni che si esperivano contro terzi possessori, e i feudatari si lusingavano, forse a torto, dell'influenza che nel giudizio, poteva spiegare l'intervento e l'interesse fiscale.

Fu perciò che quella legge, anzi che essere utile, fu da molti ritenuta come di danno se non altro per avere.



dato una spinta ad attivare delle azioni le quali per secoli erano rimaste a dormire, e si accrebbe così il pericolo, e la incertezza dei possessi; ed una nuova legge era reclamata da tutti come una necessità sociale ed economica appena nel 1866 erano le province Venete riunite al Regno Italiano.

In questo stato di cose non potendosi dubitare del bisogno di assicurare la proprietà degli attuali possessori, il Governo ha dovuto esaminare se la legge nel 1862 non bastasse, e se veramente il rimedio che ora vi si propone vi provveda e sia giusto, in quanto che, o Signori, se il rimedio non fosse provvido, o non fosse giusto, voi non dovrete ammetterlo, e il Ministero non insisterebbe di certo nella proposta.

In quanto alla insufficienza della legge del 1862, oltre la autorevole testimonianza del Senatore Tecchio e dei Commissari straordinari spediti nel 1866 in quelle Province si è trovato che anche i suoi autori ne erano convinti.

Vi accennai che la legge del 1862 era una legge generale colla quale si intendeva provvedere all'abolizione della feudalità per tutto l'impero; che le disposizioni per il Veneto furono un incidente, come doveva esserlo per province le quali non avevano che una voce autorevole, è vero, ma una sola voce nella Camera dei Signori, e il cui interesse di certo era di lieve importanza in confronto alla massa degli interessi che erano in lotta nel rapporto di tutto l'impero; così voi trovate che nella discussione sulla legge del 1862 di questo incoente Veneto, permettetemi la frase, si fa una arma di parte, piuttostochè un soggetto principale.

Quando la maggioranza diventò minoranza, il suo Relatore, il conte Thun, uomo di molta dottrina ed ingegno, si mostrò molto più liberale in riguardo al Veneto, e siccome la minoranza diventata maggioranza che proponeva il riscatto obbligatorio dei feudi fra gli altri argomenti si faceva forte delle condizioni del Veneto, non che di alcune altre province che potevano trovarsi nelle stesse condizioni giuridiche, il conte Thun rispondeva, che si faceva una disposizione illusoria, che nel fatto non si provvedeva ai bisogni, che si voleva dare un pane, ma non sufficiente a soddisfare quella fame.

Eccovi su che versò tutta la discussione fra gli oppositori al progetto del Governo, e coloro che lo sostenevano, e il Ministero che lo propugnava.

Da una parte gli oppositori i quali non volevano l'abolizione dei feudi nell'Impero, e quindi volevano il rigetto della legge dicevano che la parte sulla quale dal Governo s'insisteva è monca, è nulla, è inutile, e bisognava rimetterla alle congregazioni locali, che soltanto quelle potrebbero dare delle notizie esatte sulla materia. Gli altri all'incontro si facevano forti in questo per dimostrare che vi era bisogno, che era il caso di una disposizione legislativa, e che per conseguenza si sarebbe fatto grave danno se si fosse respinto il progetto che si presentava.

Così era votata la legge del 1862. Ma, giusto anche su questo proposito, quando si rimproverava al Lichtenfels l'insufficienza delle disposizioni proposte, egli rispondeva che la Commissione aveva creduto a sufficienza guarentiti col paragrafo 4 i possessori di buona fede da qualunque attacco.

E poi aggiungeva, che se all'atto della esecuzione della legge si conoscesse la necessità di altre disposizioni, sarà sempre libero alla Rappresentanza del Regno Lombardo-Veneto il domandare una maggiore estensione delle disposizioni attuali, nè vi sarà difficoltà d'accordarla nelle vie costituzionali.

Eccovi dunque, come coloro i quali fecero la legge del 1862 ricorrebbero, che la legge stessa non era un rimedio completo ai bisogni delle province Venete, e si scusavano però col dire; che non era conveniente, e giusto negare un rimedio ancorchè parziale. Diamo intanto queste disposizioni: se non riescono, se non saranno sufficienti si provvederà altrimenti.

Quindi è, che bene il Ministero riteneva nel presentarvi questa legge, che quella del 1862 era stata insufficiente, e che era il caso di altri provvedimenti opportuni.

Non lo era sufficiente neanche in ragione del complesso delle sue disposizioni, e quando dico delle sue disposizioni, parlo sempre nel rapporto del Veneto per le quali province, veramente la disposizione principale e speciale consisteva nel § 4°.

Con molta riserva ed accorgimento al suo solito il Senatore Vigliani ha detto: io non intendo, io non voglio entrare nella discussione sulla prescrittibilità, o non, dell'azione dei vassalli contro i terzi, non voglio nè anche occuparmi dell'interpretazione da darsi al § 4 della legge Austriaca; spetta ai Magistrati il pronunciare su di ciò.

Ma sventuratamente quanto è avvenuto nel trattare di questa legge non permette di astenersi dal portare un esame qualunque sulla portata e sull'importanza di questo § 4; mentre noi vediamo un voto dell'altro ramo del Parlamento, (sebbene non più parlamentariamente esistente) che si è pronunciato in un senso, vediamo d'altra parte la maggioranza della Commissione nella stupenda sua relazione della quale non so, se sia più da ammirare la dottrina, o la eloquenza, andare in un senso tutto opposto, e dichiarare francamente che il paragrafo 4 comprendeva nel 1° numero soltanto le azioni dello Stato, e nel numero 2° disporre per le azioni dei vassalli contro i terzi possessori.

Dissi, che la discussione della legge del 1862, e la legge stessa non corrispose al bisogno, non tanto per la mancanza di conoscenza o di volontà a fare, ma perchè in simili leggi non si può sempre provvedere a misurare l'effetto delle disposizioni che si danno.

L'onorevole Senatore Musio coi suoi Colleghi dell'Ufficio Centrale, come ad alte intelligenze si conviene quando si tratta di parlare dei lavori altrui, sono stati lusinghieri oltre ogni dire per l'opera della Camera

dei Signori, ne hanno ammirato l'intelligenza e la dottrina e tutto l'interesse per portare rimedio ai bisogni del Veneto; e quasi si voleva farne un confronto non piacevole a quanto manca nell'istruzione della pratica e nell'indole della discussione che in queste leggi avevano luogo nel nostro Parlamento.

Io non posso che associarmi loro nelle lodi da tributarsi alla Camera dei Signori di Vienna: ma confesso che quando ho letto le discussioni del Parlamento italiano nel 1861, quando ho sentiti i vostri discorsi e tutti i discorsi che si sono fatti sulla materia, quando ho letto la dotta Relazione dell'Ufficio Centrale, oh! allora perdonate, o Signori, questa specie di vanità nazionale, posso dirlo senza riserva perchè non ho preso alcuna parte a questi lavori, allora ho ricordato con piacere le parole di un Inglese il quale parlando del Parlamento di Napoli del 1820 alle cui discussioni aveva assistito, mi diceva: sì, l'Italia è proprio il terreno del Parlamentarismo, le ombre di Cicerone e di Ortensio vispirano i posteri. Perdonatemi codesta digressione, e ritornando alla questione ripeto, che per quanto omaggio, si voglia portare alle discussioni ed alla dottrina della Camera dei Signori di Vienna del 1862, si può dire con tutta ragione che il paragrafo quarto non fu un rimedio sufficiente, o per lo meno non lo fu con quella chiarezza, e precisione che a legislatore si convenga.

E difatti nel principio della discussione abbiamo veduto il Resi-Ferrari, colui cui interessava e che poteva avere lumi per la conoscenza e per la dottrina legale, farvi una proposta precisa, chiara, che avrebbe corrisposto ai bisogni del suo paese, mettendo i possessori al coperto delle azioni di *chicchessia*.

Quindi nella discussione del 9 e 19 marzo il Relatore enunciava che vi si parlava soltanto della Amministrazione dello Stato, e del diritto che quest'Amministrazione poteva sperimentare: poi diritti dei privati provvedersi con apposito numero totalmente distinto e diverso.

E finalmente nel progetto di legge che fu votato si tralasciano le parole *chicchessia* come le altre *amministrazioni dello Stato*, e si usano frasi diverse parlando nello stesso numero 1. con diverse disposizioni dei diritti signorili e di pretese alla feudalità. E la incertezza si accresce dal che lo stesso Relatore Lichtenfels, il quale da prima limitava il n. 1. alle azioni dell'amministrazione dello Stato, e le disposizioni del n. 2. alle pretese dei privati, in seguito parla in modo da fare ritenere che nel n. 1. si trattasse dei feudi di collazione Sovrana, e quindi di tutte le conseguenze che da questi feudi derivavano; e nel secondo numero del paragrafo quarto soltanto dei feudi privati.

L'onorevole Musio (e che non può la forza dell'ingegno?) ha detto: ma non si legge nel numero 2 la parola *feudi privati*; si legge *persone private*; e bisogna ritenere che quando il Relatore parlava di *persone private* non intendeva di feudi privati, ma dei

vassalli dei feudi di collazione Sovrana, ed io convengo che la lettera della legge è equivoca, e si presta a cotesta intelligenza; ma bisogna convenire altresì che non esclude il senso di coloro che vogliono, o che credono che il numero 2 parli soltanto dei feudi privati, così detti, dei feudi cioè che venivano da concessioni private, e che questo sistema trova una certa ragionevolezza, e nello scopo della legge che doveva provvedere a tutto, e nelle ultime dichiarazioni fatte dal proponente la legge, il Relatore, Barone Lichtenfels.

Questa ragionevolezza io la trovo poi in un altro fatto importantissimo che sarebbe quello che, se nel numero 2 non si fosse parlato di feudi privati, non vi sarebbe alcuna disposizione in quanto allo scioglimento dei feudi privati stessi.

È vero che al paragrafo 20 si parla del modo di affrancazione anche dei feudi privati; ma in quanto agli effetti dello svincolo fra i signori dei feudi privati ed i terzi possessori non vi è alcuna parola nella legge che li riguarda, se voi non la leggete nel numero 2 del paragrafo 4.

Ora, questa incertezza del senso del § 4. della legge del 1862, non è per nulla tolta da quanto disse il Brinz, che si è voluto ritenere come una specie d'interpretazione autentica data dalla Camera dei Deputati, egli è vero o Signori, come accennava l'onorevole Musio, che nella Camera dei Deputati il Brinz Relatore, parlando e riferendo sul § 4. suppone che il numero 1. chiaramente, senza equivoco, riguardi i diritti del signore, ed il numero 2. riguardi i diritti del vassallo dei feudi di collazione Sovrana, e che nessuna voce sorse nella Camera dei Deputati. Ma prego l'onorevole Musio ed il Senato a ricordarsi che non vi era neanche alcuno che rappresentasse la Venezia nella Camera dei Deputati, e che per conseguenza non poteva sorgere alcuna voce per sostenere l'erroneità e l'ingiustizia di questa interpretazione.

Ma si dice; ritornò la legge alla Camera dei Signori, questa approvò quanto si era fatto e quanto si era detto nella Camera dei Deputati; ma permettetemi una osservazione. Siccome la modificazione portata dalla Camera dei Deputati aveva soltanto rapporto alla Costituzione nel numero 1 di una formula ad un'altra in quanto alla prescrizione, era questa sola modificazione avvertita nella Camera dei Signori, e quindi il Relatore ne proponeva l'adozione per un grande motivo, quello cioè: che se non si votava la legge, bisognava rimandarla alla Camera dei Deputati, ed era tempo perduto, perchè la sessione stava per chiudersi. D'altronde non era una modificazione interessante, perchè lo ripeto, è una migliore redazione per la prescrizione. E però nella Camera dei Signori non si disse alcuna parola sulla interpretazione che si era data al paragrafo 4. e Voi che siete miei maestri nella pratica parlamentare, conoscete che non è necessario si discuta in una Camera sulle interpretazioni date da un'altra

Camera, molto più, quando, come vi dissi, si aveva tutto l'impegno e tutto l'interesse di farla finita con quella discussione, si voleva anzi tutto votar la legge.

Ecco perchè a mio modo di vedere mentre la parola detta dal Brinz può portare ad un senso, restano in tutta la loro forza ed efficacia gli argomenti che si possono addurre in contrario per le altre dichiarazioni fatte nella Camera dei Signori. E che questo dubbio vi sia lo dimostrano le decisioni dei Tribunali Veneti, che ebbi l'onore di comunicare all'Ufficio Centrale, cioè: una decisione della Corte d'Appello di Venezia del 1869 lungamente esamina, discute la materia e si pronuncia nel senso che il N. 1° del paragrafo 4 colpisce ben anco le azioni dei vassalli in faccia ai terzi possessori. All'incontro il Tribunale di terza istanza ha deciso in senso opposto, che cioè il N. 1° del paragrafo 4 riguarda i diritti dei signori, ed il N. 2° del medesimo paragrafo 4 riguarda i diritti dei vassalli. Ciò vi dimostra che realmente si può pensare in un modo e nell'altro; vi dimostra che la legge del 1862 non fu un provvedimento sufficiente a quanto la necessità della situazione richiedeva cioè al bisogno di assicurare il possesso dei terzi possessori.

Eccovi quindi la necessità di un nuovo provvedimento, sia quello propositi nel progetto del Ministero, sia quello dell'emendamento dell'onorevole Poggi, un provvedimento che davvero possa rassicurare i possessori, possa far dire che il possesso nel Veneto non sarà più incerto, e far cessare in tal modo tutte le conseguenze funeste alla pubblica prosperità economica, dall'incertezza della proprietà.

Ma qui comincia il difficile. È giusto questo provvedimento? Sarà il provvedimento di chi per dare ad uno, toglie ad un altro? Farete come il ladro che fa la carità del denaro che ruba?

Dovrei essere davvero molto audace se, non chiamato dal dovere, qui spontaneo sorgessi a discorrere su cotesta quistione, e dimostrare che il provvedimento è giusto, e che da Voi può farsi senza ledere alcun principio di giustizia. Dissi: davvero sarei presunzioso, perchè coloro i quali lo combattono, e ne sostengono l'ingiustizia non solamente si armano della forza e della potenza dell'ingegno, e dell'autorità della loro dottrina e del loro nome, ma schiacciano il progetto con l'autorità di un precedente; e forti di questo precedente del Senato, quasi vogliono mettere silenzio a chi può portare un'opinione contraria, o per lo meno credono che il Senato mal corrisponda alla propria dignità, alla propria convenienza, se andasse nella sentenza che oggi vi si propone, e che è contraria a quello che fu adottato nel 1861.

Pure, o Signori, io vi confesso che quando la prima volta studiai sulla materia, facendo parte della Commissione ministeriale per il progetto, quando lessi la legge del 1862, sebbene avessi convenuto dell'utilità e della necessità di un provvedimento che mettesse termine a tante liti, e giudizi, queste perturbazioni di

interessi sotto le quali gemono le province Venete, e particolarmente il Friuli, era così incerto e così ignaro sull'andamento delle cose che avevano avuto luogo nella legislazione Veneta, che credei dovere astenermi dal proporre una disposizione declaratoria, sia del senso del § 1, sia della prescrizione.

Aggiungo che chiamato ora a discutere la legge, mi misi a studiare questo progetto come uomo che vi era trascinato dalle funzioni, dalle quali senza mio merito mi trovai onorato, ma colla diffidenza di chi ha portato un sentimento contrario.

Ebbene, o Signori, ugualmente che l'avvocato studiando meglio, e in tutte le sue parti una causa, finisce per convincersi della sua giustizia; io studiando la legge, assistendo alle vostre dotte discussioni, valutando tutte le obiezioni che si sono mosse contro la disposizione proposita, mi sono convinto della sua giustizia, mi sono convinto che voi potete, perdonate il mio ardir-, che dovete a lottarla.

La legge di certo non dispone che per l'avvenire i diritti irrevocabilmente acquistati sfuggono dall'impero della legge nuova. Il legislatore che deve pronunciarsi sempre secondo i principii della giustizia, non può far leggi per le quali tolga ad uno il suo, per darlo ad un altro.

Era questa la prima obiezione, e la più forte, a mio modo di vedere, che si muoveva contro la proposta della declaratoria di prescrittibilità, o di qualunque altra frase che faccia cessare l'azione dei vassalli; e mi sembra, che tutte le altre non ne sono che la conseguenza.

Io trovo, che i diritti acquisiti sono intangibili; ma i diritti certi; i diritti sui quali non può esservi alcun dubbio. All'incontro quei diritti, o per meglio dire, quelle pretese sulle quali vi ha contestazione: quelle pretese le quali nascono da una legge sulla cui interpretazione, o sul cui vero senso pende questione, quei diritti, o Signori, o per meglio dire, quelle pretese, possono essere benissimo colpite da una legge posteriore.

Possono, e lo furono! E lo furono in varie occasioni, e non solamente per leggi di questa natura di cui ora vi occuperò, ma anche per leggi di diritto privato.

Ricordo, che per una legge *de incestis nuptiis* furono vietati i matrimoni fra i cognati.

Ebbene, o Signori, con quella legge (credo che sieno le leggi 8 e 9 del Codice) il legislatore dichiarò anche nulli i matrimoni che già avevano avuto luogo anteriormente.

Voi vedete che si tratta di fatti compiuti e di fatti ben gravi, eppure il legislatore ne annullò la efficacia giuridica.

La legge 3 Cod. *de pactis pignorum* annullò il patto commissorio, e riportò la nullità ai patti che si erano effettuati prima delle sue disposizioni, in un'epoca in cui la legislazione li permetteva.

Vi ho ricordato, o Signori, queste leggi perchè

fanno parte di quel Codice supremo che è stato sempre riconosciuto come la norma di tutte le legislazioni, e come il tesoro dei principii del diritto; ma non mancano leggi più recenti che hanno regolato anche pel tempo passato le conseguenze giuridiche di fatti anteriori.

Troviamo una legge dell'Assemblea Francese la quale nello stabilire l'ordine successorio, e nell'aver annullati i voti monastici, ha ammesso alla successione, aperta anche antecedentemente, questi individui; è una legge, credo, del 1793, fatta retroagire dall'altra del 1791.

In quanto poi alla estensione della legge interpretativa al passato, salvo il rispetto ai dritti irrevocabilmente acquistati, non mi sembra essersi mai mosso dubbio: ricordo a me stesso (che sarebbe superfluo il ricordarlo a Voi maestri nel dritto) come la novella 19<sup>a</sup> di Giustiniano, dichiarava espressamente che le interpretazioni contenute nella novella 12<sup>a</sup>, sugli effetti della legittimazione dovevano servire di norma anche per le successioni precedentemente aperte, a meno che non vi sia o un contratto o una sentenza già pronunciata, perchè le disposizioni aggiunte colla legge interpretativa, devono regolare tutti i casi nei quali si tratta di applicare la legge interpretata se vi è controversia, e non sia intervenuta una transazione, o un giudicato.

La ragione di questa forza per dire così intrinseca della legge interpretativa deriva da questo, che quando interviene il legislatore per interpretare, non fa altro se non se dichiarare quale sia il vero significato della legge precedente, o in altri termini quali siano le conseguenze giuridiche, i dritti che da questa legge debbono derivarne.

Il legislatore quando dichiara che la legge deve essere interpretata in un dato modo non crea, nè toglie un dritto, ma dichiara che sin dal principio il dritto era conferito secondo la sua interpretazione. Tutto ciò che non era conforme a questa interpretazione non è un dritto perchè quando si tratta di un dritto positivo che derivi dalla legge scritta non può nascere se non se in conformità della volontà del legislatore, e si appartiene a lui nel dubbio dichiarare quale sia questa volontà come norma generale dei cittadini. Fino che il legislatore non lo dichiara, la interpretazione si fa dal magistrato nell'applicare la legge al caso speciale in lite; ma ciò non vieta al legislatore di fare una interpretazione come norma generale.

Mi sembra aver dimostrato che una legge può colpire fatti precedenti quando questi fatti sono contrari ai principii generali delle nuove leggi, di ordine pubblico, o annulla abusi, e ciò che è contrario alla giustizia. Può avere azione sul passato la legge interpretativa perchè in questo caso non è un dritto nuovo che crea, ma dichiara qual era od a chi spetta il dritto derivante dalla legge interpretata.

Io credo che a *fortiori* questi principii valgano, ora che si tratta non propriamente del dritto a conservare

il possesso della cosa, di un dritto certo, ma si tratta soltanto di una pretesa, la quale ha per causa un dritto che si vuole esclusivamente dedurre dalla legge positiva e speciale, poichè mi sembra che vi corra grande differenza nell'apprezzazione morale di un dritto tra l'azione ad avere una cosa in conseguenza di un giudizio, ed un dritto certo a ritenere il possesso di una cosa che si ritenga come irrevocabilmente acquistata.

Si obietta che se il Parlamento può fare una legge interpretativa, lo può soltanto quando colla interpretazione non si dispone soltanto per lo passato, ma si dà ben'anco una norma per l'avvenire, e che altrimenti facendo si dice sostituire l'azione vostra legislativa a quella del Magistrato: in altri termini si sostiene che il legislatore deve provvedere sempre per l'avvenire, e solo incidentalmente può riportare la sua disposizione al passato.

Malgrado il rispetto altissimo che io professo per l'onorevole Senatore Vigliani mi credo nel dovere di sottoporre alla sua intelligenza, ed al giudizio del Senato, che l'applicabilità di codesti principii dipende dalla natura della legge interpretata.

Infatti tutte le leggi le quali hanno colpito delle istituzioni preesistenti e che erano contrarie ai tempi attuali o alle mutate condizioni della Società, o della forma politica dello Stato; tutte queste leggi, io credo, hanno colpito e fatti, e dritti anteriori, e ne hanno regolato le conseguenze, e gli effetti giuridici.

E mi basta ricordarvi ciò che si era fatto dal Governo Austriaco in favore dei feudatari nel 1798, e quanto si fece dallo stesso Governo nel 1817 nello interesse del Demanio.

Ma si dice: lasciamo che ogni dubbio si decida dai Tribunali; non surrogate la vostra azione a quella delle Corti: non inviliamo l'indipendenza del potere giudiziario, lasciamo che egli interpreti la legge. Non nego che i Tribunali possono, e devono interpretare la legge quando sono chiamati a decidere una lite; ma da questo non saprei dedurre la conseguenza che non lo possa fare in termini generali il potere legislativo; mi sembra che col contrario sistema si limiti il dritto d'interpretazione che l'Art. 73 dello Statuto espressamente garantisce al Parlamento, al potere legislativo.

Vi dissi, o Signori, che in quanto alla questione della prescrizione vi sia bisogno della intervenienza vostra per non permettere che nella varietà dei giudicati che potrebbero pronunziare i magistrati, restino gl'interessi ed i dritti delle parti tuttavia nella incertezza con danno della cosa pubblica: e si è di già da altri ricordato come sulla materia si è provveduto. Mi limito ad aggiungere, che nella legislazione delle province meridionali per l'abolizione della feudalità furono dichiarati illegittimi i possessi dei feudatari nei Demani comunali, a meno che non rimontassero ad un'epoca dalla legge nuova determinata, o fossero garantiti da speciali titoli.

Vi si è inoltre, e a mio avviso con ragione, ricordato alcuna legge alla quale voi avete concorso; non vi ricordo la vostra votazione, quasi per farvi un rimprovero, o per voler vi dire se foste ingiusti ieri, siatelo anche oggi. No, o Signori, io ho troppo rispetto, e credo che sia generale il rispetto alla vostra dottrina e alla vostra giustizia, per venire a questa conclusione.

Sono grato all'onorevole Senatore Musio, da parte del Governo e del Parlamento in generale, per avere già vendicato alcune leggi che si vollero quasi accusare d'ingiustizia.

Per me qualunque legge votata da Voi, non solamente è un diritto scritto, un dritto positivo, per la sua forza costituzionale, ma è improntata allo spirito della giustizia, perchè son certo, o Signori, che se una cosa fosse ingiusta non la votereste.

E però, o Signori, io mi permetto ricordarvi la votazione dei precedenti articoli, soltanto per dimostrarvi come voi, facendo omaggio a quei principii che io poco fa vi ho esposti, avete disposto su dritti già sorti, e derivanti da fatti passati e che non possono rinovarsi nell'avvenire.

Tralascio di parlarvi del paragrafo 3 perchè la sua decisione poteva anche dipendere d'altri principii, richiamo la vostra attenzione sull'articolo 4 che avete votato, e sui principii che vi determinarono a questa decisione.

Si disse difatti poichè il nesso feudale è sciolto, il diritto di riversibilità di caducità che poteva spettare ai signori, può essere colpito senza commettere ingiustizia, perchè non è che la conseguenza del nesso feudale abolito. E lo articolo 4 non può riguardare i fatti pei quali s'incorre nella caducità posteriori alla legge perchè più non esiste il nesso feudale, riguarda solamente il passato, e non solo il dritto alla caducità, o riversibilità in *potenza*, ma ben'anco quello già dedotto *in azione*, *in judicio* garentendosi del paragrafo 2 della legge del 1862.

Io credo, o Signori, che voi avete fatto benissimo, io credo che avete fatto un atto di giustizia, una giusta applicazione di principio quale è quello che quando si tratta di giudicare delle conseguenze degli atti passati, voi potete impunemente pronunziarvi, se riconoscete ingiusta la causa che poteva dar luogo a quelle conseguenze giuridiche.

Ora, o Signori, una volta che avete ammesso e con ragione, e giustizia la vostra potestà, a togliere il diritto di caducità e riversibilità che non era soggetto a controversia che, era un diritto certo perchè derivava dal nesso feudale, e che era tuttavia esperibile perchè si era introdotta nei termini della legge 1862; una volta che avete negato la continuazione delle liti per lo esperimento di questo diritto, non mi sembra che si potrebbe esitare a definire la quistione della prescrittibilità dell'azione dei vassalli fondata su questo nesso feudale.

Si diceva però dall'onorevole Senatore, che mi è

grato chiamare mio maestro, il Presidente Mameli, bade che fu votato l'articolo 4, ma togliendo la formula *i possessori di buona fede*. Questa soppressione di parole fa cessare la forza dei vostri argomenti.

Mi permetta l'onorevole Mameli di osservare che quella soppressione nulla toglie al mio dire; che il diritto di riversibilità, il diritto di caducità fu colpito coll'azione dell'articolo 4, malgrado che era un diritto che rifletteva il passato, malgrado che poteva essere e fosse stato dedotto in giudizio, nel termine di tre anni la soppressione non fece che generalizzare la disposizione dell'articolo 4.

Quando avete potuto toccare un diritto di questa natura, e questo diritto poteva anche esercitarsi contro i terzi possessori, anzi nelle sue conseguenze realmente colpiva i terzi possessori, e solo per la regolarità del giudizio, e perchè contro di lui si scioglieva il contratto feudale si chiamava il feudatario il quale non si trova nel possesso, vi confesso, che sarebbe quasi ingiusto il conservare le conseguenze dirette del vincolo feudale in favore dei vassalli e contro i terzi possessori.

E qui mi è forza avvertire ad una circostanza, che mi sembra avere esercitato una certa influenza nell'animo gentile e giusto dell'onorevole Relatore, e della maggioranza dell'Ufficio Centrale, il fatto cioè annunciato, che fra 9800 convenuti in giudizio, vi erano 2000 e forse più possessori di mala fede. Si diceva volete venire in aiuto dei possessori di mala fede? La legge potrebbe avere in certo modo aspetto di convenienza, di equità in faccia ai possessori di buona fede, diventa un'enorme ingiustizia, una iniquità se si estende la sua disposizione al possessore di mala fede. Ma, Signori, qual è la portata dell'articolo sesto?

Vi si suppone sempre lo esperimento di azione che può esercitarsi da un individuo contro il terzo possessore derivante dal nesso feudale. Lo esperimento delle azioni che il vassallo, il feudatario, il signore come qualunque altro privato può sperimentare in forza del diritto civile non è colpito da questa disposizione come non lo era dal § 4. della legge 1862. L'articolo che vi si propone riguarda la causa; il titolo feudale dell'azione del rivendicante, non cuopre i vizi del possesso che impedirebbero al possessore secondo il diritto comune l'acquisto di un diritto.

In altri termini è il vassallo, è il suo erede che sperimenta la sua azione non per un diritto civile che gli deriva dalla legge comune, ma perchè per la sua chiamata al feudo nega il diritto ad alienare nel venditore: in questo caso il fondamento della sua azione, è il nesso feudale; il fondamento è quel titolo stesso d'investitura che Voi col vostro voto dell'articolo quarto non avete creduto di rispettare nel rapporto dell'azione di caducità e di riversibilità. E però il fondamento dell'azione del vassallo contro i terzi possessori per la lettera espressa dall'articolo che vi si propone, deve essere soltanto quello che deriva dal nesso feudale.

Se Voi avete ritenuto che lo svincolo, che l'abolizione di questo nesso feudale portava di per sé l'annientamento di tutte le conseguenze che ne potevano sperimentare i signori e i privati, credo che in applicazione di questo principio, Voi potete ben anche dire al vassallo, il nesso è stato sciolto, il vostro titolo più non esiste, non può più continuare la vostra azione.

Ed in faccia al vassallo, Voi potete far questo meglio di quanto lo avete fatto in faccia ai signori dei feudi privati: in quanto che voi avete distrutto il diritto del signore privato senza dargli alcun compenso, perchè il compenso che si può esigere dallo Stato in forza della legge 1862, ed a cui ora si rinuncia, era soltanto dovuto per i feudi di collazione Sovrana; il signore privato invece poteva esigerlo dal vassallo, ed ora anche glielo negate.

All'incontro al vassallo a cui, secondo il progetto Ministeriale, neghereste l'azione rivendicatoria, daresti un prezzo in quel compenso, che Voi stessi nella vostra relazione riconoscete in alcuni casi superarne d'assai l'importare dell'azione rivendicatoria, quel prezzo che Voi, mentre ritenendovi stretti, per così dire da una fatale rigidità di diritto, negavate la liberazione del possessore, gli vorreste dare per indennizzo di quella perdita, che riconoscevatte Voi stessi di essere se non ingiusta, almeno iniqua.

Il vostro articolo 2° in cui avete stabilito di cedere al terzo possessore l'indennizzo dovuto allo Stato, e che lo Stato in generale rinuncia in favore dei terzi possessori, dimostra quanto sia vero che lo Stato, quando rinuncia con questa legge al diritto che aveva del compenso accordatogli dalla legge del 1862, per l'affrancazione del vincolo feudale, cede un vero credito, e non indifferente.

Voi avete preveduto anche il caso non raro anzi credo probabilissimo, che quel compenso sia dovuto su una grande estensione di terra posseduta come feudo dal vassallo mentre che forse la rivendicazione non si sperimenta che contro una piccola porzione di terreno.

In questi casi il compenso non lieve, che fu accordato colla legge Austriaca allo Stato, e che secondo il vostro progetto sarebbe cesso al terzo possessore, supera il valore della cosa rivendicata.

Ond'è che se non si può asseverare che realmente il compenso corrisponda al giusto in tutti i casi al valore della cosa rivendicata, è però una probabilità, che tenuto anche conto della incertezza della lite, sia un sufficiente compenso della perdita della azione rivendicatoria secondo il progetto ministeriale.

E di conseguenza lo Stato, e per esso la legge, può disporre sui dritti del vassallo derivanti dal nesso feudale con maggiore giustizia di quanto può farlo e fa sui dritti dei signori dei feudi privati. Dal che emerge la verità della mia proposizione, che il voto dell'articolo 4 abbia deciso in massima il principio per la votazione dell'art. 6 in discussione.

Ma che faremo, si dice, cadremo noi in contraddizione col nostro voto del 1861? Ritorniamo sui nostri passi per dire che nel 1861 abbiamo commessa un'ingiustizia a danno dei possessori Lombardi?

L'onorevole Senatore Musio rispose ieri a questo appunto.

Se mi convinco francamente egli disse d'aver fatto male, e di aver peccato una volta, amo di essere piuttosto purificato colla veste della penitenza, anzi che persistere da peccatore ostinato nel precedente peccato.

Se quindi il Senato per poco si convincesse di avere il diritto di disporre sulla materia, usando del potere datogli dallo art. 73 dello Statuto, quello cioè d'interpretare le leggi, son certo che non esiterebbe a dare il bell'esempio del fare oggi la giustizia, se anche un'altra volta non fosse stata osservata.

Ma io credo, o Signori, che vi sia una grande differenza nello stato delle cose, perchè sia pienamente giustificata la differenza delle due leggi.

Nel 1861 vi si presentava una legge, ed era portata per la prima volta al Senato, non si discuteva molto sulla necessità di alcuna disposizione sulla prescrizione: si credeva che si era abbastanza provveduto all'interesse dei terzi coll'art. 9 con cui si diceva che non si pregiudicava ai diritti che i terzi avevano già acquistati, e a ciò influiva d'assai l'autorità di chi veniva da quelle province, e assicurava che la giurisprudenza riconosceva che la prescrizione ordinaria colpiva le azioni anche dei vassalli contro i terzi possessori, e s'insisteva in questo concetto anche quando si moveva dubbio, se non erro, dai Senatori Pinelli e Porro, sulla generale ammissione della prescrizione.

Con questa intelligenza era votata dal Senato la legge, ma nella Camera dei Deputati si aggiunse nello articolo 9 un'alinea per la declaratoria della prescrizione; ritornata la legge così modificata al Senato, questo persisteva nella sua prima redazione, e l'altro ramo del Parlamento vi acconsentiva per non differire oltre l'attuazione dello svincolo dei feudi.

Ora l'attuale condizione nostra non è la stessa; nè veramente i feudi e i vassalli della Lombardia erano nella stessa condizione di quelli di Venezia.

L'egregio propinante signor Senatore Vigliani ha esternato un dubbio proprio della modestia che accompagna sempre la vera dottrina, se la legislazione che ha avuto luogo nel Veneto per le tante fasi politiche di quel dominio si prestasse a qualche reale incertezza di diritto, che egli disse nell'affermativa non avrebbe esitato a definirla: ma soggiungeva astenersi da ogni giudizio per non conoscere abbastanza di quella legislazione. La sua modestia è eccessiva perchè egli conosce appieno come tutte le Signorie Loro conoscono, che quando cadeva la Repubblica Veneta al 1796, o 1797, il Governo democratico pronunciava sin d'allora l'abolizione dei feudi.

Ma il trattato di Campoformio dava breve vita alla

nuova Repubblica, ed il Commissario Wallis governatore per l'Austria, col primo Editto che emise nel 1798 annullava tutto quanto si era fatto, riteneva come non fatte le leggi posteriori al 1. gennaio 1796. La sorte delle armi fece perdere all'Austria quelle province, le quali fecero parte del Regno d'Italia, e però vi furono pubblicate in gran parte le leggi francesi non che i molti decreti Imperiali nei quali, se specialmente non si parlava di feudi, nondimeno si abolivano tutti i vincoli afficienti le proprietà; ridato nel 15 all'Austria il dominio Veneto, non si ebbe il coraggio di fare quello che si era fatto nel 98: ma colla ordinanza del 1817 prescrivente la denuncia dei feudi, implicitamente si ritenne la loro esistenza. Se i fatti e le leggi dopo il 1815 furono comuni ai due domini Lombardo-Veneto, non può dirsi lo stesso per la epoca anteriore, e da ciò la differenza nella condizione dei feudi dei due domini, oltre di che per quanto io mi sappia nella Lombardia non vi era così estesa la feudalità, o per lo meno nel 1861 non minacciava tutti i possessi di alcuna provincia come lo è ora nel Veneto, e specialmente nel Friuli. Né nel 1861 vi si dimostrava come ora si fa pel Veneto la contraddizione fra i giudicati dei Tribunali; contraddizione che accresce incertezza a danno della cosa pubblica. Voi trovate dritti le decisioni del 1835 di tutta la gerarchia dell'organizzazione Veneta ammettere l'imprescrittibilità dell'azione dei vassalli, e per azioni sperimentate prima, e dopo la legge del 1862; all'incontro una decisione posteriore del 1869 o 1870, in altra, oltre la causa Gaspari della quale di già vi parlai, sebbene la Regia istanza riconosca che l'azione del privato sia tuttavia esperibile a senso del paragrafo 3, si pronuncia per la prescrizione non solamente come estintiva, ma anche come acquisitiva in favore del terzo possessore.

Ora, ho sempre ritenuto, e credo con ragione, che quando vi sia contrarietà di giudicati sull'interpretazione della legge, ancorchè si tratti di fatti ormai compiuti, il legislatore possa intervenire; non deve decidere la causa fra i privati, fra Tizio e Caio, ma può e deve dichiarare quale sia il senso di una legge perchè sia applicata conformemente in tutti i casi.

Sento dirvi che non si possono più riprodurre queste cause perchè scorso il termine di tre anni assegnato dalla legge 1862 per lo esperimento di queste azioni; ma sono tuttavia pendenti le molte cause introdotte contro dieci mila possessori.

Inoltre se fosse vera l'interpretazione da voi data che il numero 2 del paragrafo 4 si riferisce soltanto ai vassalli, per azioni di feudi di Sovrana collazione, resterebbero forse esperibili le azioni dei vassalli dei feudi privati; ed anche per feudi di collazione Sovrana, resterebbero esperibili le azioni dei vassalli contro i terzi possessori che non siano di buona fede o che non abbiano acquistato a titolo oneroso: Vi è dunque una massa, una generalità d'interessi che

resta nella incertezza tuttavia, e per la quale il legislatore deve provvedere.

Io non intendo di più oltre abusare della benevolenza del Senato. Io credo di aver dimostrato che il bisogno vero sentito nelle province Venete, non è l'abolizione della feudalità in astratto, ma l'assicurazione del possesso nei terzi possessori acquirenti dei beni feudali come libera proprietà; che questo bisogno è stato sempre sentito, e che si è cercato di rimediare con la legge del 1862, ma che non si provvide a sufficienza, che anzi al dire di autorevoli persone cagionò maggior danno, avendo impegnato e suscitato maggior numero di liti; quindi da ciò la necessità del nuovo provvedimento della legge che il Ministero vi proponeva.

Credo di avervi dimostrato che l'utile provvedimento che si è richiesto e si richiede, è stato quello della dichiarazione della prescrittibilità.

Credo di avervi dimostrato che questa dichiarazione potete farla, perchè Voi non fareste se non che dichiarare la natura del diritto controverso e perciò non può dirsi che il diritto di prescrittibilità sia acquisito e certo.

Credo di avervi dimostrato che non osta a questa dichiarazione il fatto del 1861, per la differenza dei rapporti e degli interessi, e per la diversità delle circostanze nel Veneto.

Credo di avervi dimostrato che già avete applicato questi principi e ritenuta la necessità di diversa statuizione con la votazione dell'art. 4.

Signori Senatori. Io finisco con ricordarvi ciò che diceva sul proposito e sulla natura propria di queste leggi il Ministro Lausser nel 1862 in Vienna:

« In queste leggi non bisogna restar giammai a metà; se ammettete un principio, ammettetelo con tutte le sue conseguenze, altrimenti non fate che una disposizione inprovvida, la quale non garantisce nè gli interessi degli uni, nè quelli degli altri; all'incontro non fa che accrescere mali ai quali si vuole rimediare. »

Mi permetterà il Senato che io citi le sue parole, pag. 154: « Procedendo alla seconda parte della proposta subordinata della maggioranza cioè allo scioglimento parte potestativo e parte imperativo, non posso superare le eccezioni che mi si presentano contro una tal forma di legge allodializzatrice. Ed in primo luogo debbo avvertire che a leggi di tali specie si annettono naturalmente tutti i difetti che caratterizzano una mezza misura, e che si manifestano ogni qualvolta non si applica in tutta la sua conseguenza un determinato principio. »

« Ciò che si concede viene riguardato come un acconto su ciò che si avrebbe dovuto dare, e si ritiene protratta la concessione del rimanente. La linea di demarcazione dove cessa ciò che si è affermato in base ad un principio fondamentale, e dove comincia ciò che non si è voluto farne derivare è sempre incerto e dà quindi luogo più o meno all'arbitrio. Questo appunto

si verifica colla subordinata proposta della maggioranza. »

Io non oso, Signori, di indirizzare queste parole per dire quale sarebbe il risultato della legge che sarebbe votata, se non ammettete il principio voluto dall'articolo 6.

Voi avreste sanzionato la cessazione del vincolo feudale, voi avreste favorito, e avreste dichiarato cessato questo vincolo non solo in principio, ma anche nelle sue conseguenze nel rapporto dei feudatari e dei vassalli di cui voi avvantaggereste la fellonia perchè rinunziando alla caducità avete dato la sanatoria a quei fatti per i quali si perdeva il feudo, e poi non l'applichereste a vantaggio di coloro per cui voi fate la legge, non l'applichereste a vantaggio di coloro che in buona fede

hanno comprato, e che per secoli si trovano nel possesso della cosa stessa!

Signori, in questo stato di cose la giustizia e l'equità non vi permettono di dire le parole del poeta Mantovano, che non credeva di certo che dovessero applicarsi nel 1870 a suoi conterranei, *reteres migrate coloni*.

**Presidente.** Essendo l'ora tarda chiuderemo la seduta.

I signori Senatori sono pregati di raccogliersi domani al tocco negli uffizi per dar fine all'esame delle leggi che sono state presentate cui sarà aggiunta anche quella sullo stato degl'impiegati civili.

Dopo l'adunanza negli uffizi vi sarà seduta pubblica. L'adunanza è sciolta (ore 6).